

DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI LAVORO

[D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758](#) (stralcio) *Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.*

[Lettera Circolare prot. n. 14005 del 26/10/2011](#) *Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.*

[Circolare N° 3 MI.SA. \(96\) 3](#) (prot. n. P108/4101 sott. 72/C.1.(18) del 23/1/1996) *Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n° 758. - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. - Competenze ed adempimenti da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.*

D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758 (stralcio) Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro

(GU n° 21 del 26-01-1995 – S.O. n° 9)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; **Visto** l'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro; **Vista** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1994; **Acquisiti** i pareri delle competenti commissioni parlamentari; **Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994; **Sulla proposta** del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente decreto legislativo:

... omissis ...

Capo II

Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro

Art. 19 (Definizioni)

1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente titolo, si intende per:
 - a) **contravvenzioni**, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'**allegato I**;
 - b) **organo di vigilanza**, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.⁽¹⁾
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.

Art. 20 (Prescrizione)

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore,

¹ **L'art. 13 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81** (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) attribuisce al C.N.VV.F. la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza (sicurezza antincendio).

per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Art. 21 (Verifica dell'adempimento)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza)

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

Art. 23 (Sospensione del procedimento penale)

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 24 (Estinzione del reato)

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo

di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 25 (Norme di coordinamento e transitorie)

1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.
2. Le norme di questo titolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

... *omissis* ...

ALLEGATO I

- 1) Art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105 (abolizione del lavoro notturno dei fornai);
- 2) Art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891 (divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi);
- 3) Art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici);
- 4) Articoli 389, 390, 391 e 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
- 5) Articoli 77, 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
- 6) Articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
- 7) Articoli 58, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro);
- 8) Articoli 105, 106 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo);
- 9) Articoli 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa);
- 10) Articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione);
- 11) Articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici);
- 12) Articoli 681, 682, 683, 684, 685 e 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle cave);
- 13) Art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706 (impiego della biacca nella pittura);
- 14) Art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 (limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative);
- 15) Articoli 133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare);
- 16) Articoli 139, 175 e 246 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- 17) Art. 26, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti);
- 18) Art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro);
- 19) Articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.

886 (integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale);

- 20) Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro);
- 21) Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962 (attuazione della direttiva CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero);
- 22) Art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- 23) Articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);
- 24) Articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 (attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro);
- 25) Articoli 89, commi 1 e 2, 90, comma 1, lettere a) e b), 91, 92 e 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).⁽²⁾

² Ad oggi le varie disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono confluite nel testo unico di cui al **D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81**.

Lettera Circolare prot. n. 14005 del 26-10-2011

Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

La presente lettera circolare approfondisce gli aspetti inerenti le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tema di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e detta atti di indirizzo utili al fine di creare un corretto rapporto tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, alla luce della normativa vigente.

Si ritiene fondamentale, in questo senso, potenziare il circuito virtuoso tra le diverse funzioni istituzionali cui il personale VV.F. è chiamato ad attendere, in modo da reinvestire proficuamente il patrimonio di esperienze in materia di soccorso tecnico urgente nell'ambito del sistema dei controlli di competenza del Corpo Nazionale.

A tale proposito, si ribadisce l'importanza di assicurare particolare attenzione all'assolvimento degli specifici doveri e responsabilità in materia di polizia giudiziaria.

Pare opportuno, al riguardo, riportare il contenuto dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 139/2006, ai sensi del quale *"Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta"* e, conseguentemente, l'obbligo di informativa all'autorità giudiziaria nell'ipotesi di riscontro di dichiarazioni mendaci - come peraltro confermato dal novellato art. 19 della legge n. 241/1990 - nonché agli ordini professionali competenti nel caso di attestazioni rese da professionisti abilitati.

Per tali iniziative e, ove necessario, per quelle che vengono intraprese in virtù della titolarità di specifiche responsabilità in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro, le SS.LL. vorranno proseguire, ciascuno nel proprio ambito, l'opera di confronto con gli uffici delle Procure competenti per il territorio di pertinenza.

Ciò premesso, si evidenziano, di seguito, alcuni aspetti tecnico-procedimentali cui riferirsi per un corretto svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attività di vigilanza

Gli articoli 16, 19 e 20 del d.lgs. n. 139/2006 attribuiscono al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco compiti di polizia amministrativa e giudiziaria nell'esercizio della vigilanza sui rischi di incendio ed esplosione in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti.

Si chiarisce, pertanto, che la competenza in materia di controlli finalizzati alla sicurezza antincendio deve essere esercitata dal Corpo Nazionale in ogni ambito in cui si palesi un rischio di incendio e/o di esplosione e non solo con riferimento alle attività indicate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, potendo il personale del Corpo, di iniziativa o su segnalazione, intervenire anche in tutti i luoghi di lavoro in cui siano presenti i predetti rischi.

Adempimenti dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco

L'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008, per gli aspetti inerenti le specifiche competenze del Corpo Nazionale, evidenzia che, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi provvede il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, dando seguito agli adempimenti prescritti in base alle disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del d.lgs. n. 139/2006.

Del resto la disposizione del sopra richiamato articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte finale del comma 1, sancisce che *"ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2"*. La chiara specificità del ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è ribadita anche nell'ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo *"in materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"*. Resta inteso che le segnalazioni all'autorità giudiziaria, connesse all'applicazione del menzionato art. 20, sono da riferire a tutte le attività riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Orbene, nel caso siano rilevate le condizioni a valenza generale indicate dal comma 3⁽³⁾ dell'articolo 19 del d.lgs. n. 139/2006, il Comando provinciale dovrà mettere in atto i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere, assicurare le informative all'autorità giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti, e adottare le procedure stabilite dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ove applicabile.

E' di tutta evidenza che le iniziative da ultimo codificate nell'ambito del regolamento che disciplina gli aspetti procedurali di prevenzione incendi (art. 4 del D.P.R. n. 151/2011) risultano complementari e, quindi, possono essere adottate parallelamente, a quelle riconducibili alle disposizioni del richiamato d.lgs. n. 758/1994.

Ciò premesso, al fine di meglio specificare i punti di contatto tra la disciplina sopra richiamata con quella contenuta nel d.lgs. n. 81/2008, si riportano le due possibili casistiche:

1. ove la violazione non fosse compresa nelle ipotesi di cui all'Allegato I⁽⁴⁾ al d.lgs. n. 81/2008, dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la gravità dell'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero dell'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, al fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, attivando, tempestivamente, le comunicazioni previste dal citato comma 3 dell'articolo 19 del d.lgs. n. 139/2006, oltre ad avviare le eventuali procedure sanzionatorie previste;
2. ove la violazione fosse compresa nelle ipotesi di cui all'Allegato I al d.lgs. n. 81/2008, dovranno essere analogamente seguite le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 19 del d.lgs. n. 139/2006, segnalando altresì, alle autorità competenti, la possibilità di sospensione dell'attività, in quanto si configurano gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del richiamato articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008.

Si segnala, infine, che nelle ipotesi in cui siano rilevate situazioni di rischio particolarmente significative, anche in considerazione della natura dei provvedimenti interdittivi richiesti, il Comando provinciale ne darà comunicazione anche alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Indirizzi operativi

Nel quadro delle specifiche competenze affidate per legge al Corpo Nazionale, al fine di addivenire ad una ottimizzazione delle risorse e ad una fattiva collaborazione ed integrazione tra i soggetti istituzionali deputati alla vigilanza ed ai controlli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si allega un elenco esemplificativo, ma non esaustivo, recante le violazioni il cui accertamento ricade nella competenza, esclusiva o concorrente, del Corpo Nazionale. L'elenco, predisposto sotto forma di tabella, riporta:

- alla prima colonna, un numero d'ordine progressivo in modo da consentire la facile individuazione della tipologia di violazione, anche ai fini di una futura elaborazione statistica;
- alla seconda colonna, la violazione secondo l'esatta dizione del d.lgs. n. 81/2008;
- alla terza colonna, lo specifico articolo del d.lgs. n. 81/2008 con l'indicazione esplicita della competenza esclusiva del Corpo Nazionale ed evidenziata l'appartenenza della violazione all'allegato I. Ove non precisato la competenza è da intendersi in concorso con altri organi di vigilanza;
- alla quarta colonna, laddove ritenuto necessario, brevi note esplicative.

L'allegato documento potrà costituire un utile strumento da utilizzare ai fini del necessario coordinamento dei compiti di vigilanza e controllo in materia antincendio nei luoghi di lavoro con le corrispondenti attività degli altri soggetti istituzionali interessati.

In tal senso, le SS.LL. vorranno svolgere un ruolo attivo nell'ambito, rispettivamente, dei

³ **Art. 19 (Vigilanza ispettiva) comma 3:** *Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.*

⁴ **Allegato I:** *Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.*

Comitati regionali di coordinamento, di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 81/2008, e degli organismi provinciali previsti dall'articolo 2 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007. In tali contesti potranno, pertanto, essere definiti accordi operativi, prevedendo, ad esempio, visite di controllo sui luoghi di lavoro da effettuarsi congiuntamente, anche sulla base di programmi settoriali da condividere e proporzionare in ragione della caratterizzazione del tessuto industriale del territorio di competenza.

Si coglie infine l'occasione per invitare i Sigg. Direttori Regionali ed Interregionali a favorire un'efficace opera di sensibilizzazione presso i Comandi Provinciali del territorio di competenza affinché pongano massima attenzione al potenziamento del sistema dei controlli, sia eseguendo nei tempi prescritti i dovuti sopralluoghi nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, sia proseguendo i controlli di iniziativa previsti da disposizioni ministeriali.

ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE VIOLAZIONI DI COMPETENZA (*) VV.F

D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni

(*) Ove non esclusiva si intende in concorrenza con altri organi di vigilanza

(**) *Competenza esclusiva del CNVVF limitatamente al rischio di incendio*

(***) *Grave violazione ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (all. I)*

NOTE in blu corsivo

Id	Normativa	Articolo sanzionato
1.	"1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28"	17 .1 lett a (**)
2.	"1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi"; (salvo che svolga direttamente i compiti)	17 .1 lett b
3.	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;" <i>Si sottolinea che il numero e la dislocazione degli addetti antincendio può costituire una misura compensativa del rischio incendio, anche per attività soggette, ed è pertanto di esclusiva competenza VV.F. Si raccomanda sempre di verificare eventuali obblighi derivanti da regole tecniche specifiche (es. alberghi, ecc.)</i>	18.1 lett b (**)
4.	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;" <i>Es.: designazione di personale con particolari disabilità come addetto alla squadra di emergenza (tenere in particolare conto le aziende soggette a particolari rischi; art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f - art. 268, comma 1, lett. c e d - Titolo IV - Titolo IX, capo II e III - Titolo XI).</i> "	18.1 lett c
5.	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente";	18.1 lett d
6.	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;" (Omessa vigilanza per l'accesso alle zone a rischio ai soli lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni) <i>Es.: Lavori in spazi confinati, lavori con rischio specifico di incendio e/o esplosione</i>	18.1 lett e (**)
7.	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione";	18.1 lett f
8.	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;" <i>La parte del piano di emergenza interno relativa a rischi da incendi ed esplosioni infatti rientra tra le strategie antincendio e pertanto risulta di esclusiva competenza VV.F. - Si raccomanda sempre di verificare eventuali obblighi derivanti da regole tecniche specifiche.</i>	Art. 18.1, lett. h (**)
9.	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione"	Art. 18.1, lett. i
10.	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato"	Art. 18.1, lett. m
11.	"1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;"	18.1 lett z (**)
12.	"2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;	art. 18.2

	c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza."	
13	"1. In riferimento alle attività indicate all'art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;"	19.1 lett a
14	"1. In riferimento alle attività indicate all'art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;"	19.1 lett b (**)
15	"1. In riferimento alle attività indicate all'art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;" Es.: Lavori in spazi confinati, lavori con rischio specifico di incendio e/o esplosione	19.1 lett c (**)
16	"1. In riferimento alle attività indicate all'art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;"	19.1 lett d
17	"1. In riferimento alle attività indicate all'art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;"	19.1 lett. e
18	"1. In riferimento alle attività indicate all'art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;"	19.1 lett f
19	"2. I lavoratori devono in particolare: b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;"	20.2 lett b (**)
20	"2. I lavoratori devono in particolare: c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;"	20.2 lett. c (**)
21	"2. I lavoratori devono in particolare: d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;"	20. 2 lett. d (**)
22	"2. I lavoratori devono in particolare: e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;"	20.2 lett. e
23	"2. I lavoratori devono in particolare: f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;"	20.2 lett. f (**)
24	"2. I lavoratori devono in particolare: g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;"	20.2 lett. g (**)
25	"2. I lavoratori devono in particolare: h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;"	20.2 lett. h (**)
26	"1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia".	22 (**)
27	"1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.	23 (**)
28	"1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti."	24 (**)
29	"1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività."	26.1, lett. b (**)

30	"2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;"	26 .2 lett a
31	"2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".	26 .2 lett b
32	"3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture Ai contratti stipulati anteriormente al 25/8/2007 ed ancora in corso alla data del 31/12/2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del D.Lgs 12 aprile 2006. n. 163, e succ. mod., tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;" <i>Documento Unico della Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.)</i>	26 .3
33	"1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'art. 41" <i>Tenere in particolare conto le aziende soggette a particolari rischi; art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f - art. 268, comma 1, lett. c e d -Titolo IV - Titolo IX, capo II e III - Titolo XI, le cui sanzioni sono più gravose</i>	29 .1 (***)
34	"3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;"	29.3 (**)
35	"1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;" <i>Verificare obbligo per la lotta antincendio ed evacuazione dai luoghi di lavoro</i>	36.1 lett. b
36	"1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;" <i>Verificare obbligo per i nominativi degli "addetti antincendio"</i>	36.1 lett. c
37	"9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al co. 3 dell'art. 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10/3/1998, pubbl. nel S.O.G.U. n. 81 del 7/4/1998, attuativo dell'art.13 del D.lgs 19/9/1994, n. 626." <i>Attestato di frequenza corrispondente al livello di rischio di incendio. Attestato di idoneità tecnica per attività allegato X DM 10/03/98. Verificare obbligo derivante da deroghe ex art. 7 del DPR n. 151 del 1/8/2011. Verificare obbligo derivante da regole tecniche (es. misure alternative negli alberghi ex DM 09/04/94 ove è prevista formazione per rischio elevato e verifica biennale c/o Comandi Provinciali).</i>	37.9 (**) (***)
38	"Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 18, co. 1, lett. t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;	43.1 lett a (**)
39	"Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 18, co. 1, lett. t), il datore di lavoro: b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b" <i>La designazione deve essere notificata al dipendente</i>	43 .1 lett b
40	"Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;	43.1 lett c (**)
41	"Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 18, co. 1, lett. t), il datore di lavoro: d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;" <i>Obbligo per tutte le attività soggette ai controlli VVF, previste dall'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 1/8/2011. Obbligo per tutte le attività con > 10 dipendenti. Verificare obbligo derivante da regole tecniche di prevenzione incendi.</i>	43.1 lett d (**) (***)
42	"1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 18, co. 1, lett. t), il datore di lavoro: e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili."	43.1 lett e (**)

43	"1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi."	43.1 lett e bis Competenza esclusiva del CNVVF
44	"3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione." <i>Per designazione si intende quella a quale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.</i>	43.3
45	"4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato."	43.4
46	"2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori" <i>Le idonee misure da adottare per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori sono quelle:</i> <i>a) dettate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi</i> <i>b) dettate da prescrizioni del Comando VVF;</i> <i>Nel caso di aziende e lavorazioni non soggette al controllo del CNVVF e non regolamentate da specifica regola tecnica, la valutazione della idoneità delle misure adottate per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori deve essere effettuata tenendo conto dei contenuti previsti dal DM 10/03/98, che va considerato un dispositivo cogente solo nei punti espressamente richiamati da altri dispositivi cogenti (ad esempio: caratteristiche delle vie ed uscite).</i> <i>Il presente punto deve essere applicato tenendo conto del "principio di specialità" ex art. 298 del t.u.</i>	46.2 Competenza esclusiva del CNVVF
47	"1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'art. 63, comma 1" <i>"Art. 63.1 I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV"</i> <i>Oltre al punto 4 - Misure contro l'incendio e l'esplosione - si richiama l'attenzione sugli altri punti dell'allegato IV riferibili ad aspetti di sicurezza antincendio.</i> <i>"4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformità sui progetti, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art. 16 del D.Lgs 8/3/2006 n. 139."</i> <i>Le procedure, a cui si fa riferimento, sono quelle previste dal D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.</i> <i>"4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con DPR da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del menzionato D.Lgs 8/3/2006, n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il DPR 26/5/1959, n. 689.</i> <i>Il regolamento menzionato è rappresentato dall'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.</i> <i>Ai sensi dell'art 68 comma 2 " La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati."</i>	64.1 lett a (**)
48	"1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 2 e 3;" <i>"Art. 63.2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili."</i> <i>Art. 63.3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili</i>	64.1 lett a
49	"1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1. 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le	80

	<p>misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche."</p>	
50	<p>"Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.</p>	85.1.
51	<p>"3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza". (Omessa attuazione di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e/o nel Piano di Sicurezza Operativo per l'adozione di misure idonee di prevenzione e protezione dagli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori in caso di incendio)</p>	100.3
52	<p>"Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII"</p>	163.1
53	<p>"2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica."</p>	163.2 (**)
54	<p>"1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;"</p>	164.1 lett a
55	<p>"1. Il datore di lavoro provvede affinché: b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire."</p>	164.1 lett b
56	<p>"2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive; b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori."</p>	289.2
57	<p>"1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili.</p>	290.1 È in concorrenza in relazione ai possibili inneschi
58	<p>"1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'art. 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati." <i>Es. impianti di rilevazione gas/vapori infiammabili, ovvero, di strumentazione portatile ove è obbligatorio</i></p>	291.1 È in concorrenza in relazione ai possibili inneschi
59	<p>"2. Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento."</p>	292.2 È in concorrenza in relazione ai possibili inneschi
60	<p>"1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive."</p>	Art. 293.1 È in concorrenza in relazione ai possibili inneschi
61	<p>"2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L."</p>	Art. 293.2
62	<p>"1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni»."</p>	294.1 È in concorrenza in relazione ai possibili inneschi

63	<p>"2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:</p> <p>a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;</p> <p>b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;</p> <p>c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all' ALLEGATO XLIX;</p> <p>d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all' ALLEGATO L.</p> <p>e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;</p> <p>f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro."</p>	294.2 È in concorrenza in relazione ai possibili inneschi
64	<p>"3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti."</p>	294.3
65	<p>"1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:</p> <p>a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;</p> <p>b) alla classificazione delle zone;</p> <p>c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;</p> <p>d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;</p> <p>e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;</p> <p>f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;</p> <p>g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;</p> <p>h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso. "</p>	294 bis È in concorrenza in relazione ai possibili inneschi

Circolare N° 3 MI.SA. (96) 3

(prot. n° P108/4101 sott. 72/C.1.(18) del 23 gennaio 1996)

Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n° 758. - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. - Competenze ed adempimenti da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A) - PREMESSA

Il decreto legislativo 19 dicembre 1994 n° 758, pubblicato nel S.O.G.U. n° 21 del 26 gennaio 1995, ed entrato in vigore a decorrere dal 26 aprile 1995, è stato emanato ai sensi della legge-delega 6 dicembre 1993, n° 499 (delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro).

La predetta legge-delega all'art. 1, comma 2, lettera b), ha stabilito di riformare la disciplina sanzionatoria in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro secondo i principi e criteri direttivi di seguito riportati:

- stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi speciali, una causa di estinzione del reato consistente nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite fissato dalla legge (decreto legislativo), alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, nonché nel pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;
- prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano in ogni caso all'autorità giudiziaria la notizia di reato inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito della verifica dell'adempimento prescritto;
- prevedere per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa dell'arresto non superiore a 6 mesi o dell'ammenda non superiore a lire 8 milioni, opportunamente graduate in rapporto alla gravità degli illeciti.

B) - DECRETO LEGISLATIVO N° 758/94 - CAPO II - ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Il Capo II del decreto legislativo n° 758/94 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, in base alle norme indicate nell'allegato I del decreto medesimo.

L'estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza ed il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Si tratta di un istituto che presenta notevoli analogie con quello dell'oblazione, previsto dagli artt. 162 e 162 bis del codice penale, dal quale però si discosta in quanto l'estinzione del reato consegue non solo al pagamento di una somma di denaro, ma anche al tempestivo adempimento della prescrizione ed in quanto il pagamento della somma ha luogo non in sede giudiziaria ma in sede amministrativa.

Si riportano di seguito i contenuti degli articoli del Capo II per la portata degli stessi sulle competenze e conseguenti adempimenti da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

ORGANO DI VIGILANZA (Art. 19 del D.L.vo n° 758/94)

L'art. 19, comma 1, lettera b), definisce organo di vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il personale ispettivo di cui all'art. 21, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n° 833 (U.S.L.), fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.

Il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n° 626, è organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto di specifica competenza (sicurezza antincendio).

ADEMPIMENTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA (Artt. 20, 21 e 22 del D.L.vo n° 758/94)

ART. 20 (Prescrizioni)

L'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice

di procedura penale, accertata la sussistenza di un reato ricadente tra quelli estinguibili con contravvenzione, in base alle norme indicate nell'allegato 1 del decreto, impartisce al contravventore una apposita prescrizione, allo scopo di eliminare la contravvenzione, fissando per la regolarizzazione un termine tecnicamente necessario, non eccedente un periodo massimo di mesi 6.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1° del decreto legislativo n° 758/94, il suddetto termine, nei casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell'adempimento, può essere prorogato fino ad un massimo di mesi 6, comprensivo anche del periodo già trascorso.

Un'ulteriore proroga, fino ad un periodo massimo di altri 6 mesi, può essere concessa una sola volta su istanza del contravventore, che deve indicare specifiche circostanze giustificative a lui non imputabili.

Si precisa che la prescrizione costituisca un atto obbligatorio nell'ambito dei reati previsti nell'allegato 1 del decreto.

La prescrizione è comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito del quale opera il contravventore.

Nel caso in cui oltre alla violazione di una norma, venga accertata una situazione di pericolo, l'organo di vigilanza può imporre specifiche prescrizioni atte a far cessare lo stato di pericolo per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in attesa della regolarizzazione.

L'organo di vigilanza ha l'obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale.

E' opportuno ribadire inoltre che per i reati previsti nell'allegato 1 del D.L.vo n° 758/94 si darà luogo alla procedura di cui alla presente circolare mentre per altri reati si seguirà la procedura in uso per l'attività di Polizia Giudiziaria.

La contravvenzione della norma disattesa deve essere imputata al contravventore, che quindi va individuato nella persona o nelle persone che hanno violato la norma in concreto. A riguardo occorre rammentare che la legislazione speciale in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, prevede appositi articoli sulle sanzioni, tramite i quali si può individuare la figura del contravventore (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore).

ART. 21 (Verifica dell'adempimento)

- Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate nella prescrizione.
- Accertato l'adempimento alla prescrizione, l'Organo di Vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita in relazione alla contravvenzione commessa.
- Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'Organo di Vigilanza comunica al Pubblico Ministero l'adempimento alla prescrizione e l'eventuale pagamento dell'ammenda prevista.
- In caso si accerti l'inadempimento alla prescrizione impartita, l'Organo di Vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico Ministero ed al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Nel caso di più prescrizioni correlate a distinte ipotesi di reato, qualora il contravventore adempia soltanto ad alcune, i Comandi Provinciali VV.F. provvederanno a dare separata comunicazione al Pubblico Ministero utilizzando i moduli allegati.

ART. 22 (Notizia di reato comunicata all'Organo di Vigilanza direttamente dal Pubblico Ministero)

Qualora l'Organo di Vigilanza riceva comunicazione della notizia di reato direttamente dal Pubblico Ministero, è tenuto ad informarlo delle proprie determinazioni entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

ADEMPIMENTI DEL PUBBLICO MINISTERO (Artt. 23 e 24 del D.L.vo n° 758/94)

Il Pubblico Ministero ricevuta la notizia di reato inerente alla contravvenzione, tiene sospeso il relativo procedimento dal momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui riceve dall'Organo di Vigilanza le comunicazioni

di cui all'art. 21.

Il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione del procedimento, per estinzione del reato, se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'Organo di Vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto.

Il Pubblico Ministero può procedere ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis (oblazione) del codice penale, nel caso che da parte del contravventore l'adempimento sia avvenuto in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma comunque congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione della contravvenzione sia stata realizzata con modalità diverse da quelle indicate dall'Organo di Vigilanza.

C) - COMPETENZE ED ADEMPIMENTI DA PARTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Sulla scorta della vigente legislazione ed a seguito di chiarimenti forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia, su specifica richiesta di questa Direzione, si forniscono i seguenti chiarimenti e direttive.

1) Competenze

Il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base al disposto dell'art. 23 del decreto legislativo n° 626/94⁽⁵⁾ è organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto attiene le specifiche competenze (sicurezza antincendio).

Inoltre ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1961, n° 469 e dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1973, n° 850, ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ nell'esercizio delle proprie funzioni è ufficiale di polizia giudiziaria (Personale ex carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico, capi reparto e capi squadra) ed agente di polizia giudiziaria (personale della carriera di vigile). ⁽⁸⁾

Tale specifiche funzioni di polizia giudiziaria sono state ribadite dal D.P.R. n° 335/90 (profili professionali).

Ciò premesso il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, accerti un reato pertinente la mancata attuazione di provvedimenti e misure di sicurezza antincendio, in base alle norme indicate nell'allegato I del decreto n° 758/94, è

⁵ Ad oggi: in base all'**art. 13 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81**.

⁶ Il personale dei Vigili del Fuoco svolge funzioni di PG secondo quanto stabilito dalla legge n. **1570/41**, legge n. **469/61**, da ultimo accorpate con l'**art. 6, co. 2 del D.Lgs. 8/3/2006 n. 139** (Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale del CNVVF svolge funzioni di PG. Al personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di PG; al personale appartenente agli altri ruoli dell'area operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di PG secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di PG e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano).

⁷ Il personale del C.N.VV.F. nell'esercizio delle proprie funzioni gode della qualifica di **agente di pubblica sicurezza**, secondo l'**art. 8 co. 1 della legge n. 1570/41** ancora vigente anche dopo il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale operato dal D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139. Tale attribuzione è stata ribadita dal Consiglio di Stato in occasione dell'esame della bozza del citato decreto legislativo. Il **Consiglio di Stato**, con parere espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13/2/2006, ha osservato che la previsione della qualifica di PS deve essere prevista per i Vigili del Fuoco "anche al fine di facilitare l'opera di prevenzione dei Vigili del fuoco, per i quali non sembra sufficiente l'attribuzione di funzioni di PG, esercitate sotto il controllo della magistratura e quindi più anguste di quelle consentite dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza."

⁸ Il personale appartenente al ruolo di **vigile del fuoco** riveste la qualifica di **agente di polizia giudiziaria**, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente al ruolo dei **capi squadra** e dei **capi reparto** e a quello degli **ispettori** e dei **sostituti direttori antincendi** riveste la qualifica di **ufficiale di polizia giudiziaria**, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza (art. 2 del **D.lgs n. 217/2005**).
I **funzionari direttivi** e i **primi dirigenti**, con **esclusione** di quelli che assolvono l'incarico di **comandante provinciale** dei vigili del fuoco, rivestono la qualifica di **ufficiale di polizia giudiziaria**, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza (art. 40 del **D.lgs n. 217/2005**).

tenuto a procedere secondo le indicazioni di cui al Capo II del decreto medesimo.

I reati non ricompresi nelle norme di cui all'allegato I del decreto, qualora accertati, dovranno essere unicamente oggetto di comunicazione al pubblico ministero in base al disposto dell'art. 347 del codice di procedura penale.⁽⁹⁾

Si precisa che l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro da espletarsi, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n° 626/94, da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attesa che vengano emanati atti di indirizzo e coordinamento previsti anche dagli artt. 25 e 27 del decreto legislativo n° 626/94, dovrà essere attuata, su attività in esercizio, secondo il disposto dell'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577:⁽¹⁰⁾

- a) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi;
- b) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
- c) per procedere a controlli a campione sulla base di disposizioni emanate dagli organi centrali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In ogni caso sono fatte salve le comunicazioni previste dall'art. 16, comma 4, del D.P.R. n° 577/82, da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

2) Adempimenti

Per quanto attiene gli adempimenti procedurali previsti dal decreto legislativo n° 758/94 - Capo II, gli stessi si possono riassumere in:

- 1) Verbale di accertamento del reato (vedi Mod. 1/PG allegato);
- 2) Comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero (vedi Mod. 2/PG allegato);
- 3) Prescrizione da comunicare al contravventore e per conoscenza al legale rappresentante dell'impresa (vedi Mod. 3/PG allegato);
- 4) Comunicazione al contravventore ed al Pubblico Ministero di accoglimento o meno della eventuale richiesta di proroga dei termini della prescrizione (vedi Mod 4/PG allegato);
- 5) Verbale di verifica dell'adempimento (vedi Mod. 5/PG allegato);
- 6) Comunicazione al contravventore di ammissione al pagamento dell'ammenda (vedi Mod. 6/PG allegato);

⁹ *Solamente i reati ricompresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dal decreto stesso nonché, ai sensi dell'art. 301 del D.Lgs n. 81/2008, le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs n. 81/2008 e da altre disposizioni aventi forza di legge. Gli altri reati saranno oggetto di comunicazione al pubblico ministero in base al disposto dell'art. 347 del c.p.p.*

¹⁰ *Si veda il **D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139, art. 19 (Vigilanza ispettiva)**:*

1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.

- 7) Comunicazione al Pubblico Ministero di avvenuto adempimento alle prescrizioni e dell'eventuale pagamento (vedi Mod. 7/PG allegato);
- 8) Comunicazioni al Pubblico Ministero ed al contravventore di non avvenuto adempimento alle prescrizioni (vedi Mod. 8/PG allegato).

Per ciascuna attività che sarà oggetto di tale procedura, occorrerà costituire presso l'ufficio un apposito fascicolo e relativo scadenziario.

Ufficio presso il quale ammettere il contravventore a pagare.

Stante che tra gli specifici adempimenti dell'organo di vigilanza rientra "ammettere il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa", si precisa che per quanto concerne le modalità del pagamento della somma indicata dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n° 758/94, in attesa di disciplinare con specifica normativa tale materia, si comunica che l'ufficio presso il quale il versamento andrà concretamente effettuato sia l'Ufficio del Registro competente per territorio, in base a quanto previsto dall'art. 18 della legge n° 689/1981.

A conclusione va sottolineato che il decreto legislativo n° 758/94 comporta precise assunzioni di responsabilità e quindi le relative procedure vanno svolte con particolare attenzione da parte degli incaricati.

Poiché trattasi di procedure innovative rispetto ai precedenti adempimenti di polizia giudiziaria, si invitano i Comandi Provinciali a prendere diretti contatti con i Pubblici Ministeri presso le locali Procure della Repubblica al fine dei necessari approfondimenti ed ulteriori chiarimenti, nonché a promuovere in sede locale o regionale specifici corsi di formazione, per avviare l'attuazione del disposto legislativo.

Per uniformità di indirizzo ed a supporto dell'attività di vigilanza, si allega apposita modulistica inerente gli adempimenti procedurali.

ELENCO ALLEGATI ALLA CIRCOLARE N 3 MI.SA. (96) 3 del 23 gennaio 1996 (prot. n. P108/4104.sott.72/C)⁽¹¹⁾

- Schema delle fasi procedurali previste dal D.L.vo n° 758/94
- Mod. 1/PG - verbale di accertamento di reato
- Mod. 2/PG - comunicazione notizia di reato
- Mod. 3/PG - prescrizione
- Mod. 4/PG - accoglimento/diniego richiesta di proroga
- Mod. 5/PG - verbale di verifica delle prescrizioni
- Mod. 6/PG - comunicazione di ammissione al pagamento dell'ammenda
- Mod. 7/PG - comunicazione dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni e di pagamento dell'ammenda
- Mod. 8/PG - comunicazione di non adempimento alle prescrizioni

¹¹ Sono riportati i modelli nelle versioni originali **trasmesse nel 1996** con la circolare. Detti modelli sono stati, generalmente, riadattati nel tempo a cura dei vari Comandi provinciali. Inoltre è possibile che a livello territoriale, di solito in accordo con le locali Procure, siano adottate procedure anche diverse rispetto allo schema delle fasi procedurali indicato.

Schema delle fasi procedurali previste dal D.L.vo n° 758/94

